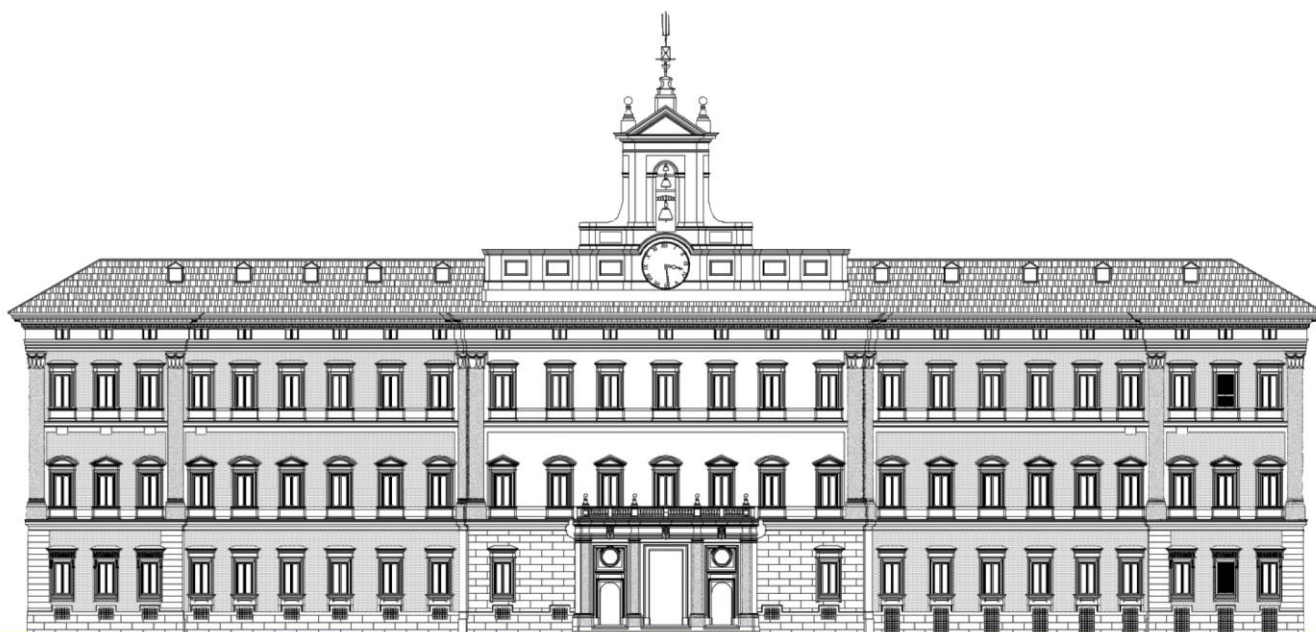




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2124-A

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
acquisto e di revoca della cittadinanza

N. 132 – 20 ottobre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2124-A

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
acquisto e di revoca della cittadinanza

N. 132 – 20 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 91 DEL 1992, IN MATERIA DI ACQUISTO E DI REVOCA DELLA CITTADINANZA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2124-A
Titolo:	Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Bordonali (LEGA)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, ha per oggetto modifiche alla legge n. 91 del 1992, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari Costituzionali), che vi ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame.

Né il testo originario del provvedimento né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente sono corredate di relazione tecnica.

Il testo risultante dall'esame in sede referente, ora all'esame dell'Assemblea, si compone di un articolo.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza

Le norme recano novelle alla legge n. 91 del 1992, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. In particolare, con l'introduzione dell'articolo 4-*bis*¹, viene previsto che l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente

¹ Le norme, a fini di coordinamento normativo, effettuano anche una novella all'articolo 4 prevedendo che l'acquisto della cittadinanza ivi previsto sia precluso qualora sussistano gli elementi preclusivi del menzionato articolo 4-*bis*.

senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della medesima legge n. 91 del 1992, sia precluso quando lo stesso abbia subito:

- una condanna per alcuno dei delitti di cui al Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del codice penale, puniti con la pena della reclusione;
- una condanna per i delitti previsti dall'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 91 del 1992²;
- una condanna a una pena superiore a tre anni di reclusione per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza³.

Le norme prevedono inoltre che:

- nei casi di cui sopra, l'acquisto della cittadinanza non sia precluso quando la pena applicata è sospesa e nei termini previsti per la sospensione il condannato non abbia commesso altri reati;
- l'acquisto della cittadinanza sia sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui sopra;
- la riabilitazione porti a far cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Intervenendo sul comma 1 dell'articolo 9.1, le norme prevedono, altresì, che anche i richiedenti già esonerati a legislazione vigente debbano documentare la conoscenza della lingua italiana, cosicché tutti i richiedenti la cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 (concessione per matrimonio) e ai sensi dell'articolo 9 (concessione con decreto del Presidente della Repubblica) della citata legge n. 91 del 1992 debbano, all'atto della presentazione dell'istanza, attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario ovvero produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.

Si ricorda che, a legislazione vigente, tale obbligo è previsto per i richiedenti che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁴ o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico.

² A legislazione vigente l'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 91 del 1992 fa riferimento all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4), del codice di procedura penale e agli articoli 270-*ter* e 270-*quinqies*.2, del codice penale. Il provvedimento in esame estende tali delitti a quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 3) e 7-*ter*), del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 583-*bis* e 601 del codice penale e per il reato di cui all'articolo 12-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (*cfr. infra*).

³ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

⁴ Di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Con l'inserimento nel medesimo articolo 9.1 dei commi da 1-*bis* a 1-*quater*, si dispone poi che la concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 sia preclusa qualora il richiedente abbia subito condanne o abbia a suo carico procedimenti penali in corso per i reati previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia nonché sul richiedente stesso sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica⁵.

Si prevede, altresì, che, nel caso di procedimenti penali in corso, la concessione della cittadinanza italiana sia sospesa fino alla comunicazione del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione mentre la riabilitazione porti a far cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Novellando l'articolo 9-*ter*, si prevede inoltre che il termine di definizione per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sia, come già previsto per la cittadinanza concessa per matrimonio (articolo 5) o con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 9), fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Intervenendo sull'articolo 10, si dispone ulteriormente che il giuramento della persona cui è concessa la cittadinanza, previsto a legislazione vigente, avvenga in lingua italiana e che il beneficiario possa essere esonerato qualora abbia un'incapacità a soddisfare tale adempimento in ragione di una grave condizione di disabilità accertata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Le norme, novellando gli articoli 10-*bis* e 13, intervengono, infine, sulle cause di revoca e riacquisto della cittadinanza. In particolare, si prevede che la cittadinanza, acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 della medesima legge n. 91 del 1992, sia revocata, oltre a quanto previsto a legislazione vigente, anche in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 3) e 7-*ter*), del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 583-*bis* e 601 del codice penale e per il reato di cui all'articolo 12-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁶.

Con riferimento ai presupposti del riacquisto, si dispone inoltre che la cittadinanza, perduta per effetto della revoca di cui all'articolo 10-*bis* della stessa legge n. 91 del 1992, possa essere riacquisita, decorsi dieci anni dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento

⁵ Ferma restando, a fini preclusivi, la valutazione di ogni elemento utile a verificare l'effettiva integrazione sociale del richiedente.

⁶ Di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

adottato a seguito della cessazione della pericolosità sociale ⁷, sempre che in tale periodo non sia intervenuta nei confronti dell'interessato nuova condanna definitiva o nuova dichiarazione di pericolosità sociale per uno dei fatti previsti come reato dal medesimo articolo 10-*bis*.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano novelle alla legge n. 91 del 1992, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

In particolare, vengono, tra l'altro:

- estese le cause di preclusione di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2 (acquisto da parte degli stranieri nati in Italia) e della concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 9 (concessione con decreto del Presidente della Repubblica) della citata legge n. 91 del 1992;
- esteso a tutti i richiedenti la cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992 l'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, eliminando le esenzioni attualmente previste;
- previsto che il giuramento per l'acquisto della cittadinanza sia prestato in lingua italiana e che ne siano esonerate le persone impossibilitate a prestarlo in ragione di una grave condizione di disabilità accertata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 258 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità⁸.

- estesi i reati per cui è revocata la cittadinanza acquisita o concessa ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 della medesima legge n. 91 del 1992.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

⁷ Adottato ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale.

⁸https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=T-170258&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&tipoSerie=corte_costituzionale&tipoVigenza=originario&utm_source=chatgpt.com